

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti
- Articolo 4 - Attività di competenza del Comune
- Articolo 5 - Attività di competenza del Gestore
- Articolo 6 - Forme di gestione

TITOLO II - Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani

- Articolo 7 - Area di espletamento del pubblico servizio
- Articolo 8 - Espletamento del servizio
- Articolo 9 - Tipologia e collocazione dei contenitori
- Articolo 10 - Isole di prossimità e centri di riuso
- Articolo 11 - Trasporto
- Articolo 12 - Accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio

TITOLO III - Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti negli spazi pubblici

- Articolo 13 - Competenze del servizio negli spazi pubblici
- Articolo 14 - Modalità di erogazione del servizio negli spazi pubblici
- Articolo 15 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici
- Articolo 16 - Pulizia delle aree pubbliche occupate e/o adiacenti i cantieri
- Articolo 17 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
- Articolo 18 - Pulizia dei mercati
- Articolo 19 - Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico
- Articolo 19 bis - Raccolta delle foglie
- Articolo 19 ter - Sgombero della neve dai marciapiedi
- Articolo 20 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
- Articolo 21 - Manifestazioni pubbliche
- Articolo 22 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti
- Articolo 23 - Lavaggio ed innaffio di aree pubbliche

TITOLO IV - Norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta

- Articolo 24 - Finalità del servizio di raccolta differenziata
- Articolo 25 - Principi generali e norme per l'attuazione
- Articolo 26 - Tipologia dei contenitori
- Articolo 27 - Modalità di conferimento
- Articolo 28 - Svuotamento e pulizia dei contenitori e delle relative aree
- Articolo 29 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi
- Articolo 30 - Informazioni
- Articolo 31 - Raccolte svolte da Associazioni di volontariato e con finalità benefiche

TITOLO V - Norme relative ai rifiuti speciali

- Articolo 32 - Obblighi dei produttori
- Articolo 33 - Conferimento dei rifiuti tossici e nocivi

TITOLO VI - Disposizioni varie e regime sanzionatorio

Articolo 34 – Principi generali e criteri di comportamento

Articolo 35 – Norme generali per gli utenti del servizio

Articolo 36 - Sistema sanzionatorio e di vigilanza

Articolo 37 – Norme transitorie

ALLEGATO A – TABELLA IMPORTI SANZIONI

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati con particolare riferimento a:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al D.Lgs 152/02 all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento richiamato-quanto stabilito dall'art.183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono fissate le seguenti ulteriori definizioni:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuti urbani: rifiuti urbani ed assimilati prodotti nell'ambito dei locali di civile abitazione e delle attività commerciali e pubblici esercizi.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici, o stabilimenti, o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali sono originati i rifiuti.

Gestore del servizio: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.

Centri di riuso: locali o aree coperte, in cui viene effettuata la consegna, il deposito e il prelievo di beni usati, che non siano rifiuti, caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti.

Isole di prossimità: punti di raccolta di rifiuti derivanti dalla differenziazione di carta, plastica, vetro, lattine, individuati ed attrezzati dal Comune in accordo con il Gestore, presso le quali è possibile conferire in via del tutto eccezionale ed in particolari situazioni di criticità, le frazioni di rifiuto indicate derivanti dalla raccolta porta a porta degli RSU.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art.184, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Rifiuti pericolosi

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti di cui all'art. 184, comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali i rifiuti di cui all'art. 184, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

4. Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Ai sensi della vigente normativa, e al precedente comma 3, sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani per qualità i seguenti rifiuti speciali:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili) purché privi di residui di sostanze pericolose;
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- accessori per informatica;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse e esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)

- residui animali e vegetali.

Sono esclusi dalla assimilazione le categorie dei rifiuti speciali sopra elencati derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio, prodotti in quantità superiore a 20 Kg/mq anno di superficie dedicata alla attività medesima.

Art. 4

Attività di competenza del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:

a) l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;

b) l'adozione dei provvedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;

c) l'adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;

d) l'approvazione di progetti in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e l'autorizzazione alla realizzazione dei medesimi, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;

e) l'adozione di ordinanze urgenti volte a ottenere la rimozione di rifiuti da fabbricati, aree scoperte private o terreni non edificati, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico;

f) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito e non conforme ai sensi del presente Regolamento;

h) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di:

- conferimento dei rifiuti da parte del privato, anche in collaborazione con il Gestore;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore o degli appaltatori incaricati.

i) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, con particolare riferimento a:

- rifiuti urbani ;
- rifiuti urbani ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani e assimilati da sottoporre a raccolta differenziata ai fini del recupero-riciclaggio
- rifiuti urbani pericolosi;

2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare forme di raccolte differenziate per favorire il recupero di materiali e minimizzare lo smaltimento finale. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione ed in collaborazione con la scuola, nel rispetto delle specifiche norme previste dalla normativa vigente, anche tramite il Gestore e/o con il supporto di associazioni volontaristiche nonché del Servizio Agenti Ambientali e delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.).

Art.5

Attività di competenza del Gestore

1. Al Gestore del servizio, d'intesa con l'amministrazione comunale e nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa e dal contratto d'appalto, competono le seguenti attività:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi: raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico;
- b) la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento in conformità alle disposizioni di legge;
- c) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
- d) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
- e) stabilire le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
- f) stabilire le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni nonché gli orari delle operazioni di svuotamento ed asporto
- g) coerentemente con quanto enunciato al successivo art. 10, stabilire caratteristiche, numero ed ubicazione dei contenitori.-
- h) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
- i) pubblicizzare le modalità ed i tempi delle attività previste al successivo art. 9.
- l) attivare altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal contratto di servizio di cui sopra.
- m) concorda con l'Amministrazione Comunale il costo dei servizi aggiuntivi opzionali di cui al successivo articolo 25.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi, nei termini indicati nelle lettere a), b), c), d), e) f) dell'art. 4

3. Ogni eventuale modifica o variazione delle modalità di esecuzione del servizio che l'Amministrazione Comunale riterrà di apportare dovrà essere concordata con il Gestore che si dovrà attenere alle linee di indirizzo definite dalla stessa.

4. Il Gestore annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà redigere una relazione tecnico-esplicativa sulle modalità di esecuzione, da integrare o modificare ogniqualvolta vengano apportate modificazioni di cui al comma precedente.

Art. 6

Forme di gestione

I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti nelle forme previste dalle norme vigenti in materia.

TITOLO II

Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani

Art. 7

Area di espletamento del pubblico servizio

1. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Gestore del servizio.
2. Il servizio è, pertanto, garantito:
 - a) in tutta l'area urbana;
 - b) in tutti i nuclei abitati più significativi e nelle frazioni delle zone suburbane.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori delle aree di raccolta sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani all'isola di prossimità o alla Piattaforma.
4. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso .

Art. 8

Espletamento del servizio

1. Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nel rispetto degli atti di affidamento del servizio stesso, saranno effettuate in modo omogeneo. In particolare, al fine di garantire il decoro urbano e minimizzare l'impatto ambientale, è attivato il sistema di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale.
I cittadini saranno tenuti a depositare i rifiuti in appositi contenitori presenti in locali o zone destinati specificatamente a tale ricovero, allestiti all'interno delle aree comuni condominiali. I contenitori dei rifiuti potranno essere tenuti temporaneamente nei locali o zone suddetti fino all'esposizione su strada nei giorni e orari definiti negli atti di affidamento del servizio al Gestore. Una volta effettuato lo svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati all'interno a cura dei condomini o loro incaricati
Negli edifici di nuova costruzione, si dovrà prevedere la realizzazione di un apposito locale ben aerato, di dimensioni idonee, da destinare alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dell'indifferenziato residuo (RSU) che rispetti la normativa vigente di settore.
2. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà, comunque, essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
3. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
4. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse, avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
5. È vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dal Gestore del pubblico servizio.
6. È vietato l'abbandono di rifiuti su suolo pubblico .
7. È, altresì, vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
8. Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume, essendo consentito il deposito degli imballaggi stessi, nel luogo di conferimento, purché legati. Gli utenti sono tenuti a rendere inoffensivi, imballandoli opportunamente, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori, per salvaguardare la sicurezza nelle fasi di raccolta e successivo recupero/smaltimento.

9. I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti, con le modalità impartite e pubblicizzate, in modo da consentire il recupero di beni reimpiegabili e facilitare il recupero di materia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute.

10. I rifiuti urbani ingombranti dovranno essere conferiti:

- direttamente da parte dell'utente alla piattaforma o se riutilizzabili ai centri di riuso;
- per chiamata al Gestore del Servizio.

11. Il conferimento degli sfalci e delle potature, avviene, in contenitori appositi.

12. Le siringhe, una volta utilizzate, devono essere rese inoffensive, coprendo l'ago con il cappuccio apposito e conferite con le modalità indicata all'art. 30.

Art.9

Tipologia e collocazione dei contenitori

1. La localizzazione dei contenitori su area privata destinati a raccogliere rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati qualora non esista un locale rifiuti è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli dettati dal Regolamento Locale di Igiene.

2. I contenitori dei rifiuti urbani quando vengono esposti all'esterno nei giorni per il ritiro da parte del Gestore devono essere preferibilmente dislocati in appositi spazi, concordati con il Gestore stesso, al fine di garantire l'igiene, le operazioni di svuotamento e asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico con particolare riferimento alle utenze deboli e ai disabili, alla luce della normativa vigente

Art. 10

Isole di prossimità e centri di riuso

Nell'allestimento delle isole di prossimità si avrà cura di individuare zone facilmente accessibili ai mezzi e alle persone evitando la creazione di barriere architettoniche e degrado. In ogni caso la loro posizione dovrà essere individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale, come previsto dalla normativa vigente e dovranno essere realizzate a cura del Gestore, sentita l'Amministrazione Comunale.

Art. 11

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, previsti dalla normativa vigente in materia.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del vigente Codice della Strada e a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

3. L'idoneità dei veicoli di cui sopra è assicurata dal Gestore del servizio.

Art. 12

Accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio

1. L'accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti ai fini del conferimento è riservato al personale ed ai mezzi del Gestore. Possono, altresì, accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore, compatibilmente con la potenzialità degli impianti:

- mezzi e personale dei servizi tecnologici-manutentivi del Comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;
- vettori autorizzati al trasporto di rifiuti solidi urbani che conferiscano i rifiuti per conto di amministrazioni comunali convenzionati con l'Ente Gestore;
- mezzi di ditte, aziende ed imprese produttrici di rifiuti urbani e speciali assimilati che, in base al presente Regolamento, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di produzione propria;
- privati cittadini che conferiscono in proprio prodotti di potature, rifiuti ingombranti ed altre tipologie di rifiuti appositamente indicati (es. RAEE, pile, lampade, oli esausti da cucina, siringhe ecc.).

TITOLO III

Norme relative al servizio di raccolta negli spazi pubblici

Art. 13

Competenze del servizio negli spazi pubblici

1. I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e al recupero/smaltimento dei rifiuti urbani, relativamente agli spazi pubblici riguardano le seguenti specifiche attività:

- * spazzamento stradale;
- * lavaggio stradale;
- * diserbo marciapiedi;
- * pulizie caditoie;
- * svuotamento cestini;
- * rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche

2. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini vengono definiti così da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi portici, gallerie, scalinate, marciapiedi, aiuole spartitraffico, tazze delle alberature stradali) classificate come comunali;
- i tratti delle strade statali e provinciali attraversanti il territorio comunale;
- le strade private, comunque soggette ad uso pubblico (compresi portici, gallerie, scalinate, marciapiedi, ecc.), purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- i viali del cimitero, limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;
- le aree destinate ai mercati.

3. Il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati è esteso a tutte le aree pubbliche, comprese all'interno del perimetro del territorio comunale.

Art. 14

Modalità di erogazione del servizio negli spazi pubblici

1. La definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti, costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale.

2. Gli atti di affidamento del Servizio, con particolare riferimento a raccolta e trasporto, definiscono:

- 1) le modalità di espletamento del servizio, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- 2) la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi, in considerazione di valutazioni inerenti la qualità delle prestazioni.

3. Inoltre gli atti di affidamento del servizio:

- a) individuano, per il servizio di spazzamento, la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato;
- b) definiscono, per il servizio di lavaggio stradale, le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, valutandone la limitazione o l'incremento in caso di particolari situazioni.
- c) differenziano, per le operazioni di diserbo stradale, tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito dell'intervento di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale munito di idonee attrezzature.

4. Oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, da svolgersi nell'ambito del servizio di spazzamento, il Gestore provvede, alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti, intensificando gli interventi nei periodi di maggior criticità.

Il Gestore provvede, altresì, all'installazione negli spazi pubblici di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.

Art. 15

Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. È fatto divieto agli utenti di aree, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti urbani (cestini) o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti nelle sue diverse articolazioni, a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, rifiuti/materiali ingombranti, Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.), rifiuti/materiali destinati al recupero.

2. È fatto divieto di danneggiare o ribaltare i contenitori sopra descritti e utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani provenienti da abitazioni, utenze commerciali e di rifiuti ingombranti; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini gettacarte e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

3. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissioni di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti.

Art. 16

Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area e le strade adiacenti perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Anche nel caso che tali attività vengano effettuate senza occupazione di aree pubbliche, le strade e le aree pubbliche adiacenti al cantiere vanno quotidianamente mantenute pulite.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1 e 2, lett. g.) del Codice della Strada (D.lgs. n.285 del 30/04/1992).

Art. 17

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde, devono provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi . Sono esentati dal presente obbligo, le persone con handicap visivo relativamente ai cani guida.

2. L'obbligo di cui sopra riguarda le aree di circolazione del centro urbano, dei centri abitati e nuclei abitati, compresi i percorsi pedonali delle aree verdi, le aree verdi attrezzate per bambini ed i parcheggi e le aree apposite predisposte per i cani.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è soggetta ai controlli degli Agenti Ambientali e delle GEV attivi sul territorio ed è punita con la sanzione prevista dall'art. 14, comma 7 e 9 del Regolamento di Polizia Municipale.

Art. 18

Pulizia dei mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento, in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.

2. I concessionari ed occupanti di posti di vendita, nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in contenitori forniti dal Gestore del servizio.

3. E' assolutamente vietato scaricare rifiuti provenienti da mercati tenuti fuori dal territorio comunale.

Art. 19

Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico

1. Tutte le aree private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventa pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 19 bis

Raccolta delle foglie

Al fine di evitare ogni pregiudizio per il decoro pubblico e di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, è fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche, di rimuovere dalle strade e dai marciapiedi le foglie ed i rami caduti dalle piante dimoranti all'interno delle proprietà stesse.

Art. 19 ter

Sgombero della neve dai marciapiedi

E' buona norma che, in caso di abbondanti nevicate, i cittadini proprietari, gestori, affittuari ovvero coloro che abbiano la disponibilità o siano responsabili di edifici confinanti con i marciapiedi delle strade pubbliche, procedano alla rimozione della neve dai marciapiedi stessi, depositandola a bordo della carreggiata allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei pedoni. Successivamente alla rimozione della neve è auspicabile che venga sparso il sale per evitare la formazione del ghiaccio.

Art. 20

Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici servizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, scontrini, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dagli avventori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.
5. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione sono obbligati a collocare fuori dall'esercizio un numero adeguato di posacenere e a controllarne l'utilizzo.

Art. 21

Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici, i Movimenti e le Associazioni politiche o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale o sportivo ecc., anche senza finalità di lucro, su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire al Comune, con preavviso minimo di giorni 20 (venti), il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con il Gestore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Nelle manifestazioni pubbliche organizzate sul territorio comunale si dovrà privilegiare l'utilizzo di stoviglie e contenitori riciclabili e riutilizzabili proponendo di adottare misure ambientalmente sostenibili.

Art. 22

Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate prive di rifiuti dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, alle materie fecali e ai liquami animali; sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in carta, vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi

Art. 23

Lavaggio ed innaffio di aree pubbliche

1. Il servizio di lavaggio ed innaffio delle strade e piazze nel territorio urbano verrà eseguito dal Gestore del servizio secondo le seguenti modalità:

a) lavaggio

gli interventi di lavaggio dovranno essere effettuati periodicamente o a necessità nei seguenti casi:

- rimozione degli escrementi dei piccioni o di altri animali
- spandimenti accidentali di liquidi o altri materiali
- superfici lordate da persone
- pulitura a fondo di marciapiedi e basi di edifici pubblici
- plateatici utilizzati per manifestazioni e aree mercatali

b) innaffio

gli interventi di innaffio dovranno essere effettuati periodicamente o a necessità su strade e piazze, pubbliche e/o private ad uso pubblico.

TITOLO IV

Norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta

Art. 24

Finalità del servizio di raccolta differenziata

Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a diminuire la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare e sviluppare nuovi processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali e minimizzare lo smaltimento finale;
- f) promuovere forme educative e di informazione atte al contenimento della produzione dei rifiuti ed alla loro valorizzazione come bene riciclabile.

Art. 25

Principi generali e norme per l'attuazione

1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziati sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;

- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

2. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

3. I rifiuti differenziati sono conferiti con le seguenti modalità di raccolta :

A) PORTA A PORTA

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti specifici a seconda della tipologia dei materiali da esporre all'esterno nei giorni ed orari indicati. I sacchi e contenitori dovranno essere esposti dall'utente di norma se pieni e non obbligatoriamente, se non necessario, ogni giorno in cui è prevista la raccolta. I contenitori, una volta svuotati, dovranno essere riportati all'interno delle proprietà nel più breve tempo possibile da parte dei condomini o da loro incaricati. Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dopo aver applicato le modalità previste all'art. 36 comma 2, il Gestore è autorizzato a non ritirare i rifiuti, nel rispetto del vigente Regolamento Locale di Igiene. Il recupero dei rifiuti, non ritirati, perché posti in contenitori e/o sacchetti in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore quale servizio aggiuntivo a pagamento da parte del trasgressore.

2. Come previsto all'art.8, comma 1), i contenitori collocati all'interno dell'area privata devono essere ubicati in un apposito spazio, privo di barriere architettoniche (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, impedimenti in altezza, ecc...) per consentire il loro raggiungimento e la loro movimentazione verso l'esterno della proprietà. E' facoltà dei proprietari o degli amministratori dei condomini, con un numero di unità abitative superiore a cinque, avvalersi di un servizio aggiuntivo opzionale a pagamento per la raccolta all'interno delle proprietà. Tale servizio potrà essere concordato con il Gestore, o con altri soggetti. In caso di accordo con il Gestore è necessaria la stipula di apposito contratto.

3. Alle utenze che si insediano nel territorio è fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori e sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. I contenitori sono forniti in comodato gratuito e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente Regolamento e dal Gestore del servizio. I sacchetti per la frazione umida potranno essere ritirati in centri appositamente indicati.

5. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori familiari e condominiali concessi in comodato d'uso è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Le utenze possono richiedere al Gestore un servizio aggiuntivo e opzionale a pagamento per il lavaggio dei contenitori, aventi capacità uguale o superiore a 120 litri, secondo le tariffe stabilite dal Gestore d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

B) PORTA A PORTA PRESSO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Il servizio del porta a porta presso attività commerciali avviene all'esterno e come nella lettera A), è facoltà delle utenze non domestiche, avvalersi di un servizio aggiuntivo opzionale a pagamento per la raccolta all'interno delle proprietà. Tale servizio potrà essere concordato con il Gestore previa stipula di apposito contratto.

In generale il servizio si differenzia a seconda della tipologia di rifiuto da asportare:

- a) per quanto riguarda gli imballaggi in cartone la raccolta viene effettuata su suolo pubblico in giorni ed orari definiti dal Gestore. In caso di esposizione in orari errati o in aree non idonee qualora venisse accertata da parte del Gestore, dagli Agenti Ambientali, dalla Polizia Locale o dal servizio GEV, la provenienza dell'imballaggio, si procederà ad avvisare per due volte chi ha effettuato l'esposizione dopo di che, se l'infrazione viene ripetuta, si procederà ad elevare all'interessato la relativa sanzione;
- b) per quanto riguarda imballaggi di vetro e lattine, umido, verde, imballaggi in legno, imballaggi in plastica, olio vegetale la raccolta avviene presso le utenze ;
- c) per quanto riguarda la raccolta degli oli usati la stessa avverrà presso i grandi produttori (ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc) ubicati sul territorio comunale, che utilizzeranno appositi contenitori con chiusura ermetica, facilmente manovrabili e trasportabili.
- d) per quanto riguarda toner, cartucce e pile la raccolta verrà eseguita, utilizzando contenitori forniti dal Gestore che provvederà a rimuoverli su chiamata.

C) UTENZE SPECIALI

1. Sono grandi utenze non domestiche presso le quali viene eseguita la raccolta differenziata di imballaggi in cartone, imballaggi in legno, scarti vegetali, materiali ferrosi impiegando, a seconda delle produzioni, diverse tipologie di contenitori forniti dal Gestore del servizio

D) MANIFESTAZIONI

1. La raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili deve essere attuata anche dagli organizzatori di manifestazioni. In caso di conferimento di rifiuto non idoneo o di suolo pubblico lordato, accertato il responsabile da parte del Gestore, dalla Polizia Locale o dal servizio degli Agenti Ambientali e delle GEV, si procederà ad elevare allo stesso la relativa sanzione. Nel caso di manifestazioni ove non sia possibile accertare il responsabile, la sanzione verrà elevata all'organizzatore dell'evento.
2. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune, direttamente o tramite il Gestore, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, vigenti ai sensi della normativa in materia, con il CONAI e con le associazioni di categoria specializzate.

Art. 26

Tipologia dei contenitori

1. Nel rispetto degli atti di affidamento del servizio, il Gestore, stabilisce il numero e la capacità volumetrica ed il tipo dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.
2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
3. I contenitori per la raccolta del vetro + metallo (lattine) devono essere contrassegnati da colore VERDE con eventuale coperchio blu.
4. I contenitori per la raccolta della plastica devono essere contrassegnati da colore GIALLO.
5. I contenitori per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore BIANCO.
6. I contenitori per la raccolta degli scarti vegetali e dell'umido, devono essere contrassegnati da colore MARRONE.

7. I contenitori per la raccolta delle pile e dei farmaci scaduti devono essere contrassegnati da colore ROSSO/GRIGIO.

8. I contenitori utilizzati per la raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali, residui dalla cottura degli alimenti, devono essere dotati di chiusura ermetica, a tenuta stagna, e devono presentare caratteristiche strutturali tali da essere maneggiati agevolmente.

9. In caso di ulteriore specializzazione nella raccolta dei rifiuti differenziati, il Gestore provvederà ad individuare ulteriori idonei contenitori.

Art. 27

Modalità di conferimento

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal D.Lgs. n.152/06 e dalla L.R. 26/03 e s.m.i, i cittadini sono tenuti ad attuare la differenziazione ed il conferimento separato delle frazioni recuperabili o da destinare a smaltimento controllato dei rifiuti, sia che si tratti di rifiuti urbani domestici o di rifiuti provenienti da attività commerciali e/o da servizi.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero in modo che lo smaltimento, costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. Il conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti vengono effettuati mediante raccolta a domicilio, secondo le modalità e tempi prefissati. E' possibile il conferimento presso la piattaforma per la raccolta ed il primo trattamento dei materiali raccolti in forma differenziata durante le ore di apertura della stessa.

3. Il conferimento nei contenitori condominiali a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

a) dopo l'uso, gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;

b) è vietato introdurre nei contenitori materiali o sostanze diverse da quelle indicate sul contenitore stesso;

c) i materiali voluminosi e, comunque, qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

4. Il conferimento di frigoriferi, lavatrici, cucine, elettrodomestici in genere di provenienza domestica, viene effettuato direttamente alla piattaforma per la raccolta differenziata; in caso di impossibilità potrà essere richiesto il servizio a domicilio dal Gestore

Art. 28

Svuotamento e pulizia dei contenitori

Dovrà essere cura degli utenti provvedere alla pulizia dei contenitori avuti in dotazione .

Art. 29

Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

2. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:

* le batterie, presso la piattaforma;

* le pile, in appositi contenitori presso i rivenditori di pile o in appositi contenitori stradali, oppure presso le isole di prossimità;

* i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, in appositi contenitori collocati presso le farmacie oppure presso la piattaforma;

* i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche), devono obbligatoriamente essere conferiti a cura del produttore, presso la piattaforma della raccolta differenziata. Ci si potrà avvalere del servizio pubblico secondo le modalità individuate dal Gestore;

* le siringhe, provenienti da uso domestico devono essere rese inoffensive, coprendole con apposito cappuccio e riposte in bottiglie di plastica che, opportunamente chiuse, devono essere conferite alla piattaforma delle raccolte differenziate o alla sede del pubblico servizio.

Art. 30 **Informazioni**

Il Gestore dei servizi di raccolta differenziata organizza, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini. L'Amministrazione Comunale svolge un ruolo di controllo affinché l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini avvenga con cadenza periodica (almeno annuale) e abbia come fine la diminuzione della produzione dei rifiuti alla fonte, l'incremento del riutilizzo ed il riciclo.

Art. 31 **Raccolte svolte da Associazioni di volontariato e con finalità benefiche**

1. Iniziative specifiche di raccolte differenziate, a scopo benefico, possono essere avviate anche al di fuori dello schema previsto nei precedenti articoli, da Associazioni di volontariato e Associazioni ambientaliste. Tale raccolta possono essere avviate solo subordinatamente alla stipula di un accordo con il Gestore.
2. Le suddette associazioni dovranno tassativamente comunicare al Gestore la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto.

TITOLO V **Norme relative ai rifiuti speciali**

Art. 32 **Obblighi dei produttori**

I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili e dei rifiuti pericolosi e hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati. L'obbligo è rivolto anche ad una adeguata gestione, in ottemperanza delle norme vigenti nazionali e regionali.

Art. 33 **Conferimento dei rifiuti pericolosi**

È vietato il conferimento dei rifiuti pericolosi nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del presente Regolamento

TITOLO VI **Disposizioni varie e regime sanzionatorio**

Art. 34 **Principi generali e criteri di comportamento**

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- * deve essere evitato ogni danno o pericolo per la sicurezza, l'incolumità e il benessere della collettività e del singolo;
- * deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- * devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- * devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- * devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità, efficienza ed efficacia, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

2. Il Comune promuove con il Gestore forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino – utente attraverso una campagna capillare di comunicazione fatta in più fasi e coinvolgendo gli amministratori di condomini, le categorie economiche, le scuole, i comitati di quartiere, le associazioni, gli enti del terzo settore. Istituisce inoltre una cabina di regia tecnica tra Comune e Gestore che seguirà l'attuazione del progetto di estensione del "porta a porta" con uno staff specifico sul decoro urbano con la presenza Agenti Ambientali, GEV, Agenti di Polizia Locale e staff per la comunicazione.

Art. 35

Norme generali per gli utenti del servizio

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati ed, altresì, di rifiuti urbani pericolosi le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. È assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido ed, in genere, materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc..
4. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
5. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti nei contenitori e presso la piattaforma è rigorosamente proibita.
6. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 36

Sistema sanzionatorio e di vigilanza

1. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento, sono punite secondo le sanzioni di cui all'allegato A in relazione alle norme del titolo I sezione I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto n. 267, salvo che il fatto sia disciplinato da normative superiori o specifiche.

Gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento possono essere aggiornati con deliberazioni della Giunta comunale ai sensi della Legge 24 luglio 2008 n. 125.

Le funzioni sanzionatorie per le violazioni previste dal presente Regolamento sono inoltre esercitate dal personale addetto del Gestore del servizio, dal personale dell'Ufficio Ecologia, dagli Agenti Ambientali e dalle GEV del Comune di Cremona. Dette funzioni saranno svolte dopo la partecipazione ed il superamento di esame finale di appositi corsi di formazione finalizzati all'apprendimento delle norme in tema di sanzioni amministrative.

2. Il sistema sanzionatorio relativamente all'esposizione non conforme (per modalità e orari) dei rifiuti differenziati viene applicato dopo aver informato e avvisato almeno due volte il trasgressore. L'inottemperanza dello stesso alle norme previste dal presente Regolamento viene verbalizzata tramite relazione scritta degli Agenti Ambientali o delle GEV comunali che provvedono anche alla apposizione di bollini adesivi di richiamo (GIALLO primo avviso, ROSSO secondo avviso). Dopo due avvisi se il trasgressore prosegue nella azione di violazione delle norme viene elevata dai competenti pubblici ufficiali la relativa sanzione.

Art. 37

Norme transitorie

Nelle more dell'estensione all'intero territorio comunale del nuovo servizio di raccolta differenziata "porta a porta", per le zone non servite saranno applicate le disposizioni di cui al Testo Unico ambientale D. Lgs 152/06 ed al Regolamento Locale di Igiene vigente, per quanto attiene gli specifici articoli di competenza, a tutela del decoro degli spazi pubblici e privati.

ALLEGATO A – TABELLA IMPORTI SANZIONI

ARTICOLO 3 – Classificazione dei rifiuti	
Comma 2	sanzione da € 75,00 a € 500,00
Comma 3	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 4	sanzione da € 50,00 a € 300,00

ARTICOLO 8 – Espletamento del servizio	
Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 2	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 3	sanzione da € 75,00 a € 500,00
Comma 4	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 5	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 6	sanzione da € 75,00 a € 500,00
Comma 7	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 8	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 10	sanzione da € 50 a € 300

ARTICOLO 15 – Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici	
Comma 1	sanzione da € 25,00 a € 150,00 da € 50 a € 300
Comma 2	sanzione da € 25,00 a € 150,00 da € 50 a € 300
Comma 3	sanzione da € 25,00 a € 150,00 da € 50 a € 300

ARTICOLO 16 – Pulizia delle aree pubbliche occupate e/o adiacenti cantieri	
Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00

ARTICOLO 17 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	
Comma 1	sanzione da € 50 a € 300
Comma 2	sanzione da € 50 a € 300

ARTICOLO 18 – Pulizia dei mercati	
Comma 2	sanzione da € 50,00 a € 300,00

ARTICOLO 19 – Pulizia di aree non interessate da servizio pubblico	
Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00

ARTICOLO 19 bis – Pulizia delle foglie	
Comma 1	sanzione da € 25,00 a € 150,00

ARTICOLO 20 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	
Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 2	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 3	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 4	sanzione da € 50 a € 300

ARTICOLO 21 – Manifestazioni pubbliche	
Comma 2	sanzione da € 75,00 a € 500,00

ARTICOLO 22 – Luna park, circhi e manifestazioni pubbliche	
	sanzione da € 75,00 a € 500,00
ARTICOLO 25 – Principi generali e norme per l'attuazione	
Comma 3 lettera B)	sanzione da € 50 a € 300
Comma 3 lettera D)	sanzione da € 50 a € 300
ARTICOLO 26 – Tipologia dei contenitori	
Da Comma 3 a Comma 8	Per l'immissione di rifiuti diversi da quelli previsti dalle diverse tipologie dei contenitori sanzione da € 25,00 a € 150,00. Per la collocazione di rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori e/o dai punti di raccolta sanzione da € 50,00 a € 300,00
ARTICOLO 27 – Modalità di conferimento	
Comma 1	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 2	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 3	sanzione da € 25,00 a € 150,00
ARTICOLO 28 – Pulizia e svuotamento dei contenitori	
Comma 4	sanzione da € 50 a € 300
ARTICOLO 29 – Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi	
Comma 1	sanzione da € 75,00 a € 500,00
ARTICOLO 32 – Obblighi dei produttori	
Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00
ARTICOLO 33 – Conferimento dei rifiuti pericolosi	
Comma 1	sanzione da € 75,00 a € 500,00
ARTICOLO 35 – Norme generali per gli utenti del servizio	
Comma 2	sanzione da € 50 a € 300
Comma 5	sanzione da € 50 a € 300